



Tribunale di Siena  
Sezione Lavoro  
Decreto

n. 773/2015 rgl

il giudice, in funzione di giudice del lavoro;

visto il ricorso ex art. 700 cpc depositato il 13/8/2015 da Roberta Cannoni - docente già inclusa, nel 2009, quale abilitata SSIS, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della scuola secondaria di II grado per la Provincia di Siena per le classi di concorso A047 (Matematica) e A048 (Matematica Applicata), Ufficio Scolastico Regionale (Toscana)-Ufficio Scolastico Provinciale (Siena), triennio 2008/2011- ricorso avente ad oggetto nei confronti dell'Amministrazione scolastica l'accertamento del diritto al reinserimento in esse;

rileva ed osserva nell'ambito della cognizione sommaria ed ai limitati fini ed effetti della stessa:

trattandosi di una precedente cancellazione (conseguente a mancata presentazione della domanda per il triennio 2011-2013) e successiva richiesta di reinserimento in graduatoria, la fattispecie in esame deve essere ricondotta nell'ambito della disciplina specificamente dettata dall'art. 1, co. 1 bis, l. 143/2004, introdotto in sede di conversione del d.l. 2004/n. 97:

*"1-bis. Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione".*

(Norma tuttora vigente, anche in relazione alle trasformate graduatorie ad esaurimento, ex l. 2006/n. 296, art. 1, co. 605, che non l'ha abrogata, tanto da essere richiamata anche in successive fonti secondarie, d.m. 2009/n. 42 e d.m. 2011/n. 44).

Il d.m. 2014/n. 235, "Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17", pur richiamandosi in premessa alla legislazione appena sopra ricordata, non contempla espressamente l'ipotesi:



Art. 1

*Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo – Trasferimenti da una provincia all'altra*

1. Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (di seguito, per semplicità, denominata "IV") delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere:

- a) la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;
- b) la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa.

A norma dell'articolo 1, comma 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie a esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi con le modalità ed i termini di cui al successivo articolo 9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria;

- c) il trasferimento da una provincia ad un'altra nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta.

La richiesta di trasferimento da una provincia ad altra comporta, automaticamente, il trasferimento da tutte le graduatorie in cui l'aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di provenienza.

Ma la stessa procede in base a normativa primaria non abrogata, cit.

L'Amministrazione ha informalmente comunicato alla ricorrente, con @ 15/5/2014, che la normativa vigente prevede il solo *aggiornamento*, non consentendo il sistema stesso il riconoscimento della posizione della docente Cannoni.

Quanto a possibile condizione ostativa, il d.m. 2014/n. 235 prevedeva all'art. 9 esclusivamente la modalità di presentazione *web*, specificando modalità e termini di registrazione ed inserimento, dal 10/4 al 10/5/2014.

La docente non ha potuto utilizzare la modalità prescritta, per l'omesso riconoscimento della propria posizione e, in ogni caso, neppure la fonte secondaria cit. introduce con chiarezza una sanzione di assoluta inammissibilità, dovendosi ritenere pertanto la domanda irregolare, ma non irricevibile o nulla, sanzione in ogni caso non prevista dalla legge, non impositiva dello stesso requisito formale.

Rileviamo, peraltro, come con l. n. 296 del 2006, all'art. 1, co. 605, sia stato stabilito che:

*"con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo*



*livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria".*

Osserva ad es. Corte Appello Torino, sentt. 2014/nn. 117 e 329:

*"Ora, se la legge finanziaria 2007 avesse voluto ricomprendere tra i nuovi inserimenti anche l'ipotesi del reinserimento conseguente a cancellazione, lo avrebbe sicuramente previsto in modo espresso nell'ambito del complesso delle ipotesi eccezionali e tassative in relazione alle quali l'inserimento ex novo risulta ancora possibile.*

*Come già evidenziato dal Tribunale, la previsione di cui all'articolo 1, comma 1-bis della legge n.143/2004 risulta dunque incompatibile con la ratio della nuova disciplina, intesa, come s'è detto, a modificare la natura delle graduatorie al fine di portarle ad esaurimento, non consentendo incrementi ulteriori rispetto ai casi tassativamente indicati.*

*(...) Proprio alla luce della ratio sottesa alla legge 296/2006, che trasformò in graduatorie ad esaurimento le graduatorie permanenti, con l'evidente intento di non consentire ulteriori inserimenti di personale nelle stesse, fatta eccezione per i due casi espressamente contemplati (nei quali, peraltro, pacificamente non rientra l'attuale appellante), il decreto dirigenziale 16/3/2007 nella parte in cui, all'art. 1 II comma, stabilisce che la mancata presentazione della domanda di permanenza in graduatoria comporta la cancellazione, non più temporanea, ma definitiva dalla stessa, non può ritenersi illegittimo ed essere disapplicato, apparendo pienamente in sintonia con la previsione normativa intervenuta di modifica della natura delle graduatorie in esame.*

*Pacificamente il ...., entro la data del 19/4/2007 prevista dal suddetto decreto dirigenziale, non presentò la domanda per mantenere la propria iscrizione nelle graduatorie e venne perciò cancellato definitivamente dalle stesse".*

*Infine, si deve rilevare che l'abrogazione implicita della precedente normativa non deriva dalle disposizioni dettate tramite i decreti ministeriali, bensì direttamente dalla acclarata incompatibilità tra le due fonti.*

*Il DM dunque costituisce soltanto l'esplicitazione dell'intento legislativo".*

Per converso in modo articolato e condivisibile, ad es. Trib Como, sent. 7/4/2015, in causa r.g. 2014/n. 1213:

*"Detta disposizione - art. 1, co. 1 bis, l. 143/2004, introdotto in sede di conversione del d.l. 2004/n. 97 - non è stata espressamente abrogata dall'art. 1 comma 605 lett. c) l. 296/2006, il quale, con l'obiettivo di addivenire ad una adeguata soluzione del fenomeno del precariato scolastico, ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del D.L. n. 97/2004 in graduatorie ad esaurimento.*

*La trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento operata dalla legge finanziaria 2007, segnatamente dal comma 605 dell' art. 1 della legge n. 296/2006, trova spiegazione logico-giuridica nella "cristallizzazione" e salvaguardia delle posizioni di coloro che erano stati inseriti nelle graduatorie permanenti secondo la precedente regolamentazione.*



*Tale riconfigurazione delle graduatorie provinciali, appunto da permanenti a esaurimento, non implica tuttavia ex se – in assenza di un'esplicita scelta di campo del legislatore tesa a conformare la valenza giuridica di dette graduatorie a esaurimento – l'immobilità e/o la cristallizzazione di queste ultime.*

*In altre parole i limiti sono solo quelli chiaramente imposti dal legislatore, e dunque nello specifico soltanto il divieto di "nuovi inserimenti".*

*Di contro la possibilità di "reinserimento" è espressamente prevista appunto dall' art 1 comma 1 bis della legge 143, e ciò coerentemente con la testè già indicata ratio del nuovo sistema, di creazione di un meccanismo sì tendente all' esaurimento, ma al tempo stesso anche di salvaguardia delle posizioni dei soggetti inclusi in base all'originaria regolamentazione.*

*Né l'art. 1 comma 1 bis DL 97/2004 può ritenersi implicitamente abrogato dall'art. 1 co. 605 lett. c) l. 296/2006 (in tal senso v. Trib. Salerno, ordinanza cautelare 13.10.2014; Trib. Ancona, ordinanza cautelare 16.7.2014; Trib. Venezia, ordinanza cautelare 22.8.2014).*

*Invero, "l'incompatibilità tra le nuove disposizioni di legge e quelle precedenti, che costituisce una delle due ipotesi di abrogazione tacita ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, si verifica solo quando tra le norme considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dalla applicazione ed osservanza della nuova legge non possono non derivare la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra. Ciò non si verifica nel caso in cui la nuova legge abbia determinato esclusivamente il venir meno della "ratio legis" della legge precedente, senza dettare una nuova disciplina nella materia da quest'ultima regolata" (Cass., 1 ottobre 2002, n. 14129; Cass., 21 febbraio 2001, n. 2502).*

*Nella specie non esiste alcuna impossibilità di contemporanea applicazione tra la previsione generale del carattere ad esaurimento delle graduatorie e la disposizione che consente il reinserimento in graduatoria di chi già avesse maturato il diritto all'inserimento in graduatoria e ne sia stato cancellato soltanto per non aver presentato tempestiva domanda di aggiornamento.*

*Quest'ultima disposizione infatti non amplia il novero delle persone iscritte in graduatoria, limitandosi a prevedere la cancellazione della graduatoria in conseguenza della mancata o intempestiva domanda di aggiornamento e a precisare che tale cancellazione non è, però, definitiva (valendo, infatti, soltanto "per gli anni scolastici successivi", ovvero per quelli di validità della graduatoria) e consente il reinserimento nelle graduatorie successive.*

*Né a conclusione diversa può giungersi considerando che l' art. 9 comma 20 DL 70/2011 conv. in l. 116/2011 (e dunque posteriore alla l. 296/2006), ha così sostituito il primo periodo dell'articolo 1 comma 4 DL 97/2004: "a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dell'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' effettuato con cadenza triennale e con possibilita' di trasferimento in un'unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza ...".*





*La disposizione, nel fare espresso riferimento ai soli "nuovi inserimenti", appare inidonea a prevalere sul succitato disposto art 1 comma 1 bis quale norma speciale, relativa ai "reinserimenti", tuttora in vigore siccome mai abrogata.*

*Del resto il carattere ad esaurimento delle graduatorie (ribadito dall'art. 9 D.L. 13 maggio 2011, n. 70 e poi dall'art. 14 co. 2 ter D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, inserito dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14) non ha impedito al legislatore di consentire l'inserimento in graduatoria, in via di eccezione, per ulteriori categorie di persone.*

*Lo stesso art. 1 co. 605 lett. c) legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha fatto salvi, per il biennio 2007/2008, gli inserimenti di docenti che alla data di entrata in vigore della legge (ovvero alla data del 1 gennaio 2007) fossero già in possesso di abilitazione ovvero, con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, di quelli che stessero frequentando i corsi abilitanti SSIS (scuole di specializzazione all'insegnamento secondario), o i corsi abilitanti COBASLID (corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico), ovvero ancora il corso di laurea della facoltà di Scienza della Formazione Primaria o i corsi di Didattica della Musica presso i Conservatori di Musica.*

*L'art. 5 bis del successivo D.L. 1 settembre 2008 n. 137, inserito dalla legge di conversione 30 ottobre 2008 n. 169, ha ulteriormente previsto:*

*- l'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti (cioè, come si suole dire, "a pettine") dei docenti che, iscritti ad uno dei corsi utili ai fini dell'abilitazione nell'anno accademico 2007/2008, avessero nel frattempo conseguito il titolo;*

*- l'inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che si fossero iscritti nell'anno accademico 2007/2008 ad uno dei corsi utili all'abilitazione, tra cui quello di laurea in scienze della formazione primaria (oltre che corsi SSIS, COBASLID e di Didattica della Musica presso i Conservatori di Musica), con diritto allo scioglimento della riserva e all'inserimento in graduatoria a pieno titolo sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti (cioè "a pettine") al momento del conseguimento del titolo.*

*In tal modo è stato consentito l'inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento non soltanto degli iscritti all'ultimo corso SSIS attivato (posto, che, come già rilevato, l'ultimo corso SSIS è stato attivato appunto nell'anno accademico 2007/2008, dopo di che i corsi sono stati sospesi - e mai più ripresi - ai sensi dell'art. 64 D.L. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008), ma anche degli altri docenti che, nello stesso anno accademico, si fossero iscritti ad altri corsi utili a conseguire l'abilitazione.*

*L'art. 14 co. 2 ter D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, inserito dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, ha infine istituito una graduatoria "aggiuntiva" per l'inserimento di coloro che medio tempore avessero conseguito l'abilitazione, avendo terminato corsi di studio iniziati dopo l'anno accademico 2007/2008 [ovvero avessero "conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di*



concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011”].

L’istituzione di detta fascia aggiuntiva ha garantito pertanto l’ingresso in graduatoria agli abilitati che ne fossero rimasti esclusi per non essere stati iscritti a corsi utili ai fini dell’abilitazione già nell’anno accademico 2007/2008.

Il principio del carattere “ad esaurimento” delle graduatorie ha dunque concretamente visto diverse deroghe e tra queste deve collocarsi anche la previsione – anch’essa legislativamente stabilita – della possibilità di reinserimento degli iscritti cancellati per mancata tempestiva presentazione della domanda di aggiornamento del proprio punteggio.

La disposizione di cui all’art. 1 co. 1-bis D.L. n. 97/2004, nel disciplinare l’onere di presentazione della domanda di aggiornamento della posizione in graduatoria e le conseguenze della mancata ottemperanza a tale onere costituisce in realtà norma speciale – per quanto riguarda questo specifico adempimento - rispetto alla norma generale che stabilisce il carattere ad esaurimento delle graduatorie.

Ne consegue che, se legittimamente è stata disposta la cancellazione della ricorrente dalle graduatorie per il triennio 2011/2014 a causa della mancata presentazione da parte sua della domanda di aggiornamento, tale omissione non pregiudica il diritto della ricorrente di ottenere – a seguito della domanda a tal fine presentata - il reinserimento nelle graduatorie successive, valide per gli anni scolastici 2014/2017.

Né la domanda di reinserimento può essere rigettata da questo giudice in base al dato della presentazione in modalità cartacea e non telematica, posto che l’art. 1 comma 1 bis DL 97/2004 non subordina certamente il diritto al reinserimento in graduatoria alla presentazione in forma telematica della domanda.

Né può giungersi a conclusione diversa in base al rilievo che il D.M n. 42/2009, così come i successivi D.M. n. 44 del 12 maggio 2011 e D.M. n. 235 del 1.4.2014, che hanno disciplinato nel corso di questi anni le procedure di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, non hanno esplicitamente riprodotto il dettato dell’art. 1 comma 1 bis DL 97/2004 nella parte relativa alla possibilità di reinserimento in graduatoria dei docenti cancellati.

Tale omissione infatti appare infatti ascrivibile a una interpretazione unilaterale della norma primaria da parte della Pubblica amministrazione, non giustificata, tuttavia, dalla mutata natura – sulla quale v. supra- delle graduatorie ad esaurimento rispetto alle graduatorie permanenti.

Le disposizioni contenute nei D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009, n. 44 del 2 maggio 2011, e 235 del 1.4.2014 , nella misura in cui contrastino con il disposto dell’art. 1 co. 1-bis D.L. n. 97/2004 devono essere pertanto disapplicate, non potendo un decreto ministeriale negare il diritto al reinserimento nelle graduatorie previsto dalla legge.

Tale conclusione, del resto, appare coerente con il pronunciamento del TAR Lazio, il quale , con le sentenze n. 21793 del 2010 e n.27460 del 2010, ha dichiarato la illegittimità del decreto ministeriale n. 42/2009 nella parte in cui ha previsto la cancellazione definitiva dalla graduatoria in caso di mancata presentazione della domanda di permanenza per il biennio 2009/2011, non prevedendo l’assegnazione ai docenti interessati alla permanenza nelle



*graduatorie ad esaurimento di un termine per esprimere consapevolmente la volontà o meno di permanervi .*

*La cancellazione definitiva della ricorrente dalla graduatoria a esaurimento appare dunque viziata per essere stata adottata sulla base di decreti ministeriali da ritenersi, in via incidentale, illegittimi.*

*Ne consegue che va accertato il diritto della ricorrente al reinserimento nella graduatoria permanente a esaurimento della Provincia di Como, per il triennio 2014/2017, per la classe di concorso A059, con decorrenza dall'1.9.2014 e con il punteggio maturato all'atto della cancellazione (pari a 51,00).*

*Va dunque ordinato ai convenuti (come già disposto da altri Tribunali in fattispecie analoghe: v. Trib. Salerno, ordinanza cautelare 13.10.2014; Trib. Ancona, ordinanza cautelare 16.7.2014; Trib. Venezia, ordinanza cautelare 22.8.2014, nonché recentemente Trib. Milano, sentenza 24.3.2015), il reinserimento della ricorrente nella graduatoria ad esaurimento dal momento di inizio di validità della graduatoria in corso (1.9.2014), nella classe di concorso (...)"*.

Cfr. inoltre, Trib. Firenze, sent. 17/5/2013, giud. Roberta Santoni Rugiu, citata dalla ricorrente e, nella giurisprudenza amministrativa, ordinanze della Sezione Terza bis, TAR Lazio, n. 3518 del 24 luglio 2014 e n. 10712 del 24 ottobre 2014, di accoglimento delle domande cautelari avanzate con il ricorso principale.

P.Q.M.

*accerta il diritto della ricorrente Roberta Cannoni ad essere reinserita nelle distinte graduatorie ad esaurimento della scuola secondaria di II grado per la Provincia di Siena per le classi di concorso A047 (Matematica) e A048 (Matematica Applicata), Ufficio Scolastico Regionale (Toscana)-Ufficio Scolastico Provinciale (Siena), triennio 2014/2017, con il punteggio maturato all'atto della cancellazione.*

*Condanna l'Amministrazione scolastica alla correlata attuazione conformativa.*

*Rilevato che la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari controinteressati;*

*rilevato che la stessa ordinaria notificazione per pubblici proclami nelle forme dell'art. 150 cpc non appare idonea al raggiungimento dello scopo;*

*visto l'art. 151 cpc;*

*prescrive che la notificazione del ricorso e del decreto, da considerarsi esteso in calce al ricorso, sia eseguita mediante inserimento nel sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home> e per intero nella sezione atti di notifica 2015 del medesimo sito, oltre ad un elenco nominativo dei controinteressati con la posizione in graduatoria, atti da permanere fino all'esito del giudizio di primo grado.*



*Fissa per la comparizione personale delle parti ex art. 669-sexies co. 1, 700 cpc l'udienza del 6/11/2015, ore 10.15.*

*Con onere di notificazione per la ricorrente, nel rispetto del termine del 6/10.*

Siena 6/9/2015

Il giudice  
Delio Cammarosano

